

Indice

Protocollo A menzionate all'art. 2, lettera b) Prodotti agricoli trasformati	2
Articolo 1	2
Articolo 2	2
Articolo 3	2
Articolo 4	2
Articolo 5	2
Articolo 6	2
Lista I al Protocollo A	3
Lista III al Protocollo A Liechtenstein / Svizzera	3
Lista V del Protocollo A Marocco	3

Protocollo A
menzionate all'art. 2, lettera b)
Prodotti agricoli trasformati**Articolo 1**

Le disposizioni dell'Accordo sono applicabili ai prodotti elencati nella Lista I.

Articolo 2

1. Al fine di tener conto delle differenze di costo delle materie prime agricole entranti nella fabbricazione delle merci elencate agli artt. 3 e 4 del presente accordo, l'Accordo non si oppone:
 - a) alla riscossione, all'atto dell'importazione, di un'aliquota fissa
 - b) all'applicazione di misure, all'atto dell'esportazione.
2. Le aliquote fisse riscalate all'importazione non possono superare la differenza tra il prezzo interno ed il prezzo sul mercato mondiale delle materie prime agricole incorporate in tali prodotti.

Articolo 3

1. Per i prodotti di cui nelle Liste II, III, e IV, originari del Marocco, l'Islanda, il Liechtenstein/la Svizzera e la Norvegia concedono rispettivamente le concessioni indicate in tali liste.
2. In virtù dei disposti dell'articolo 2 del protocollo A, l'Islanda, il Liechtenstein/la Svizzera e la Norvegia, basandosi sui rapporti che possono essere richiesti all'altra parte, accordano ai prodotti elencati rispettivamente nelle Liste II, III e IV, originari del Marocco, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ora alla Comunità europea.

Articolo 4

Per i prodotti elencati nella Lista V, originari di uno Stato dell'AELS, il Marocco concede agli Stati dell'AELS un trattamento non meno favorevole di quello concesso alla CE.

Articolo 5

1. Gli Stati AELS notificano al Marocco e il Marocco notifica agli Stati AELS il più presto possibile e comunque prima della loro entrata in vigore, tutte le misure adottate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo.
2. Il Marocco e gli Stati AELS notificano tutte le modificazioni del trattamento che essi concedono alla Comunità economica europea.

Articolo 6

Gli Stati AELS e il Marocco esaminano ogni due anni l'evoluzione del commercio relativo ai prodotti compresi nel presente Protocollo. Un primo esame ha luogo al più tardi al momento della messa in vigore di una qualsiasi modifica nelle relazioni con la Comunità Europea. Sulla scorta di detti esami e in considerazione degli Accordi fra gli Stati contraenti e la Comunità europea o l'OMC, gli Stati AELS e il Marocco decidono, dato il caso, sia una modifica dell'elenco dei prodotti relativi al presente protocollo sia un adattamento delle misure previste all'articolo 2 del presente Protocollo.

Lista I al Protocollo A

www.sekretariat.efta.marocco

Lista III al Protocollo A Liechtenstein / Svizzera

www.sekretariat.efta.marocco

Lista V del Protocollo A Marocco

www.sekretariat.efta.marocco